

**TRIBUNALE DI NAPOLI
14^ SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Maria Balletti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/11/2019,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. r.g. OMISSIS promosso da:

DEBITORE

RICORRENTE

Contro

BANCA

RESISTENTE

RITENUTO IN FATTO

Il debitore, premesso di essere parte esecutata nel procedimento di espropriazione immobiliare RGE n. OMISSIS, nel corso del quale, essendosi verificata l'aggiudicazione del compendio immobiliare staggito alla fine del mese di Luglio 2018 ed essendo stato effettuato il saldo totale del prezzo, era stato emesso Decreto di trasferimento; che era stata proposta opposizione all'esecuzione, nonché due querele di falso; che nelle more il cassettonato posto nell'appartamento esecutato era stato posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica (nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS) e, come da verbale del nucleo di Napoli del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale OMISSIS, il debitore era stato nominato custode giudiziale dello stesso; che la vendita la vendita era nulla per i motivi esposti nelle querele di falso, nell'atto di opposizione alla vendita ed in tutti gli ulteriori atti posti depositati; che, parimenti, il decreto di trasferimento dell'immobile esecutato era nullo e/o annullabile; che, con riferimento al *fumus boni iuris*, la procedura esecutiva immobiliare era viziata, in quanto il bene oggetto di vendita non era stato individuato con esattezza, atteso che il quinto vano, risultante dagli atti di provenienza risultava accorpato ad un immobile diverso mentre all'immobile espropriato era stato accorpato un vano la cui proprietà era stata tutt'al più usucapita dal debitore; che la CTU era stata espletata in maniera non corretta così come il notaio aveva espletato la propria attività non in conformità con le norme di diritto; che vi era *periculum in mora*, in quanto il trasferimento del possesso dell'immobile, congiuntamente alla proprietà, avrebbe determinato il serio, irreparabile ed attuale pericolo per il debitore di essere soggetto a responsabilità penale, essendo custode giudiziale del cassettonato ligneo posto nell'immobile trasferito; che il ricorso in opposizione non era stato ancora trattato; tutto ciò premesso, chiedeva:

- in via principale e con decreto inaudita altera parte: sospendere l'efficacia del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto dell'esproprio;
- in via subordinata: emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, ritenuto più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso delle spese generali al 15 % oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Balletti, del 3 gennaio 2020

Costituitasi in giudizio, BANCA chiedeva il rigetto del ricorso e della preliminare istanza di sospensione.

Gli altri resistenti non si costituivano in giudizio.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorrente ha proposto istanza ex art. 700 cpc, chiedendo in via principale sospendere l'efficacia del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto del procedimento di espropriazione forzata del 2010, promosso dall'istituto bancario per un credito di euro 26.586,01, in cui sono intervenuti altri creditori. In via subordinata, ha chiesto emettere ogni altro provvedimento d'urgenza, ritenuto più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito.

Tanto premesso, si rileva in diritto che lo strumento in esame è finalizzato ad apprestare una tutela cautelare a fronte di esigenze non espressamente previste dai procedimenti cautelari tipici. Si è affermato in dottrina che esso ha una funzione "sussidiaria" ovvero "residuale".

Lo stesso tenore letterale della norma ("fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo") evidenzia tale caratteristica del ricorso ex art. 700 cpc.

Pertanto esso è esperibile solo quando non siano utilizzabili altre misure cautelari e cioè allorché non sia previsto un provvedimento tipico.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità del ricorso *de quo*.

Infatti il decreto di trasferimento, di cui si chiede di dichiarare la nullità o comunque di paralizzare l'efficacia, adottando i provvedimenti ritenuti idonei, è un provvedimento del g.e. che può essere impugnato con le forme dell'art. 617 c.p.c. e ss. Con lo stesso strumento avrebbero potuto e dovuto essere impugnati gli altri atti, emessi nel corso della procedura esecutiva, così come eventuali ulteriori profili di doglianza riguardanti l'*an* dell'esecuzione forzata (*id est* l'eventuale assenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata) avrebbero dovuto essere fatti valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nei tempi e modi previsti.

Anche sotto altro profilo il ricorso proposto si appalesa inammissibile.

Com'è noto, i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre ad avere una funzione sussidiaria, hanno anche una funzione strumentale e interinale, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento, di cui vuole assicurare la fruttuosità.

Il ricorso *ante causam* deve pertanto contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela. Il ricorso cautelare che non individui compiutamente il contenuto della eventuale azione di merito, deve pertanto ritenersi inammissibile. La necessaria indicazione della causa di merito non è venuta meno a seguito della riforma introdotta con il D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, in Legge n. 80/2005 (cfr. l'art. 669 octies, commi 6° e 7°, c.p.c.).

Infatti, l'attenuazione del nesso di strumentalità necessaria ed il venir meno della necessaria fase di merito non elimina certo la possibilità che venga instaurato un processo di cognizione avente ad oggetto la domanda, con la conseguente necessità, per chi invoca la tutela cautelare, di indicare specificamente l'azione di merito cui il ricorso è strumentale.

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Balletti, del 3 gennaio 2020

Orbene nella fattispecie, dalla lettura del ricorso non emerge quale sia l'azione di merito che il debitore intenderebbe proporre per la tutela del suo diritto e i cui effetti abbia voluto anticipare con la istanza ex art. 700 cpc..

In conclusione pertanto, il ricorso in oggetto va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in forza del principio della soccombenza.

Nulla per le spese nei confronti dei resistenti contumaci.

P.Q.M.

- 1) Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 700 cpc, proposto da debitore;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di BANCA, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 400,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 3 gennaio 2020

Il Giudice
(dott. Maria Balletti)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*